



CATERINA DI COSTANZO\*

## ‘MITOLOGIE COSTITUZIONALI CONTEMPORANEE’. ALCUNI SPUNTI DI ANALISI COSTITUZIONALE A PARTIRE DAL MITO PLATONICO DELLA CAVERNA\*\*

**Abstract [It]:** In questo scritto l’analisi si focalizzerà sulle possibili connessioni, sovrapposizioni e interferenze fra costituzionalismo antico e moderno. In particolare, il contributo ha l’obiettivo di individuare un possibile collegamento fra selezionati temi dell’opera platonica e alcune delle più importanti fondazioni del costituzionalismo contemporaneo italiano muovendo dalla constatazione che sia in Platone che nel costituzionalismo contemporaneo italiano vi è l’assunzione di uno stretto legame fra la dimensione valoriale riguardante il ‘pieno sviluppo della persona umana’ e i presupposti assiologici concernenti l’organizzazione dello Stato.

**Abstract [En]:** In this paper, the analysis will focus on the possible connections, overlaps and interferences between ancient and modern constitutionalism. In particular, the contribution aims to identify a possible connection between selected themes of Plato’s work and some of the most important foundations of contemporary Italian constitutionalism, starting from the observation that both in Plato and in contemporary Italian constitutionalism there is the assumption of a close link between the value dimension concerning the full development of the human person and the axiological assumptions concerning the organization of the State.

**Parole chiave:** mitologie costituzionali; mito della caverna; Costituzione italiana; pieno sviluppo della persona umana; svolgimento della personalità.

**Keywords:** Constitutional Mythologies; Myth of the Cave; Italian Constitution; Full Development of the Human Person; Development of the Personality

**SOMMARIO:** 1. Premessa, - 2. Il contributo dei “classici” al costituzionalismo contemporaneo – 2.1. Il mito della “caverna” nella Repubblica di Platone – 3. I ‘paradigmi’ costituzionali contemporanei – 3.1. I lavori in Assemblea Costituente sugli articoli 2 e 3 della Costituzione – 3.1.1. Personalismo e donne in Costituente – 3.1.2. Personalismo e minori nella Costituzione – 3.2. La giurisprudenza costituzionale in materia di ‘pieno sviluppo della persona’ e ‘svolgimento della sua personalità’ – 4. Considerazioni conclusive.

\* Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale – Università di Firenze.

\*\* Contributo sottoposto a *peer review*.

*Altro motivo d'orgoglio, esser cittadini! [...] Loro devono lavorare, di fronte alla maestosa uguaglianza della legge, che proibisce al ricco come al povero di dormire sotto i ponti, di chiedere la carità per la strada e di rubare il pane.*  
A. France, *Il giglio rosso*, Milano, 2012, pp. 93-94.

## 1. Premessa

Nelle scienze sociali, nelle scienze giuridiche, in generale, e nella scienza costituzionalistica, in particolare, il ricorso ai miti costituisce una tecnica suggestiva e molto efficace per affrontare alcune questioni di particolare rilevanza<sup>1</sup>. Mediante il ricorso al mito vengono reinterpretati alcuni *topoi* fondamentali delle scienze sociali, del diritto e della scienza costituzionalistica, leggendoli alla luce di alcune dimensioni strutturali che, in alcuni casi, connettono la ‘struttura’ fondamentale della natura umana all’organizzazione sociale e politica del paese, in altri, si riferiscono alla lettura di grandi temi quali quello dei limiti da porre al potere politico e alle lusinghe del potere economico, delle modalità della loro limitazione e al nodo problematico dell’identità della persona e del tessuto relazionale in cui la persona è collocata.

Vi sono, poi, ‘mitologie’ che si può dire che attengano al costituzionalismo moderno e si riferiscano a un discorso costituzionale caratterizzato da lunghi elenchi e cataloghi “vuoti” di diritti e enunciazioni, che alcuni Autori collegano a una retorica costituzionale che non pare trovare riscontro nell’attuazione e nella prassi<sup>2</sup>. Rispetto alla “narrazione” costituzionalistica contemporanea occorre pensare al discorso sui diritti e sui principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale la cui effettività concreta è stata connessa dalla giurisprudenza costituzionale alla garanzia del loro contenuto essenziale<sup>3</sup> e la cui funzione spesso è stata correlata a una capacità di ispirazione progettuale del contenuto e della sostanza della struttura democratica dello Stato, la quale si troverebbe ad essere, inevitabilmente, sovvertita se tali principi e diritti venissero lesi. In particolare, si può dire che abbia svolto questa funzione nel nostro ordinamento costituzionale il ricorso a alcuni importanti lemmi specifici quali quello dello ‘sviluppo della persona umana’, dello ‘svolgimento della personalità’ e, infine, del ‘personalismo’, che possiedono una medesima carica di significato rivolta a indicare un orizzonte di senso e a orientare l’esercizio del potere verso alcune direzioni ritenute costituzionalmente rilevanti<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Cfr., in relazione alle scienze sociali, J. ELSTER, *Ulisse e le sirene. Indagini sulla razionalità e l'irrazionalità*, Bologna, Il Mulino, 1983; ID., *Ulisse liberato. Razionalità e vincoli*, Bologna, Il mulino, 2004. Cfr. in relazione alla scienza costituzionalistica, M. CARTABIA, L. VIOLANTE, *Giustizia e mito: con Edipo, Antigone e Creonte*, Bologna, Il mulino, 2018.

<sup>2</sup> Cfr. P. GROSSI, *Introduzione al Novecento giuridico*, Bari, Laterza, 2012, 24 ss.

<sup>3</sup> Nella sentenza 1146/1988 della Corte costituzionale si legge che «la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Questi principi, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana ed hanno, quindi, una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale».

<sup>4</sup> Sulle caratteristiche del principio personalistico nella Costituzione italiana, da ultimo, cfr. E. LAMARQUE, *The Italian Constitution: a personalist Constitution*, in *Italian journal of public law*, 2022, n. 2.

Cfr. anche A. RUGGERI, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in L. VENTURA, A. MORELLI (a cura di), *Principi costituzionali*, Milano, Giuffrè, 2015, 168 e 195 ss.; cfr. A. VEDASCHI, *Il principio personalista*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Diritti e doveri*, Torino, Giappichelli, 2011, 222; E. ROSSI, *La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale?*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2019, 54; M. CARTABIA, *I titolari dei diritti fondamentali: a) i singoli e le formazioni sociali. Il principio*

La Costituzione italiana, fra tutte le Costituzioni del secondo dopoguerra, ha come cifra specifica la collocazione del singolo nelle formazioni sociali e la caratterizzazione relazionale dei diritti che recupera la complessità sociale all'interno di un ordinamento caratterizzato da quel pluralismo sociale che rappresenta una autentica discontinuità con le carte dei diritti sette-ottocentesche, cataloghi di situazioni soggettive astratte<sup>5</sup>.

Tuttavia quali sono i profondi significati di queste espressioni? Si tratta di 'paradigmi' che vivono nel nostro ordinamento costituzionale, rappresentando apposite 'mitologie' costituzionali cui fare ricorso su basi casistiche o si può affermare che trovino una interpretazione e collocazione tali da renderli necessari e strutturali rispetto all'attuazione costituzionale dei principi e alla garanzia dei diritti fondamentali?

In questo scritto, l'analisi si focalizzerà sul contributo platonico alla costruzione delle fondazioni del costituzionalismo contemporaneo muovendo dalla constatazione che sia in Platone che nel costituzionalismo contemporaneo vi è l'assunzione di uno stretto legame fra presupposti valoriali che concernono lo sviluppo della persona e fondamenti assiologici concernenti l'organizzazione dello Stato.

Le costituzioni del secondo dopoguerra, e in particolare quella italiana, contengono importanti enunciazioni di principi relativi all'emancipazione personale e alla garanzia delle libertà come declinate sul piano costituzionale, alla piena realizzazione dell'individuo rispetto a macro-valori e principi, quali la felicità e la giustizia.

In Platone vi è la ricerca di una piena integrazione fra ricerca del bene e organizzazione dello Stato, seppure nel contesto di un modello di ordinamento politico ritenuto fortemente gerarchizzato<sup>6</sup>. La ricerca di valore e di senso affidata ai soggetti, sia nella veste di individui singoli che come membri di reti relazionali più complesse - come le "formazioni sociali" di cui all'art. 2 della Costituzione-, può essere considerato un ambito di connessione fra la dimensione valoriale della persona, in quanto "soggetto di relazioni", e i presupposti assiologici dell'organizzazione dello Stato secondo modalità suggestivamente accostabili, ma ovviamente non identiche, rispetto a quanto sviluppato nella riflessione platonica in materia.

## 2. Il contributo dei "classici" al costituzionalismo contemporaneo

Una ampia riflessione scientifica si è interrogata da anni sulle differenze e le possibili affinità fra il costituzionalismo moderno e contemporaneo e il repubblicanesimo della *polis*

---

*personalista*, in V. ONIDA, M. PEDRAZZA GORLERO (a cura di), *Compendio di diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2014; G. D'AMICO, *Stato e persona. Autonomia individuale e comunità politica*, in F. CORTESE, C. CARUSO, S. ROSSI (a cura di), *Immagina la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea costituente*, Milano, Franco Angeli, 2018, 105 ss.

<sup>5</sup> Cfr. P. GROSSI, *Introduzione al Novecento giuridico*, cit., pp. 24-30; P. GROSSI, *La legalità costituzionale nella storia della legalità moderna e posmoderna*, in P. CARETTI, M.C. GRISOLIA (a cura di), *Lo Stato costituzionale. La dimensione nazionale e la prospettiva internazionale. Scritti in onore di Enzo Cheli*, Bologna, Il mulino, 2010.

<sup>6</sup> Cfr. P. RIDOLA, *Preistoria, origini e vicende del costituzionalismo*, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, Roma-Bari 2009, Laterza, 3 ss.

greca/*civitas* romana, in particolare sul tema delle continuità/discontinuità fra la *Politeia/Constitutio* e le Costituzioni moderne<sup>7</sup>.

Nel dibattito scientifico costituisce idea diffusa che il costituzionalismo moderno trovi le sue origini nelle rivoluzioni settecentesche e che non vi sia soluzione di continuità fra il costituzionalismo degli antichi e dei moderni<sup>8</sup>.

Vi sono, d'altra parte, alcuni studiosi che ammettono una influenza del costituzionalismo antico su quello moderno, anche se una questione problematica rimane quella della individuazione della natura definita di quello che può essere definito come costituzionalismo antico<sup>9</sup>. Rispetto a questa posizione viene ipotizzato un fenomeno di transizione di alcune idee antiche all'interno del dibattito costituzionale moderno<sup>10</sup>.

La posizione sul punto di Mario Dogliani, rappresentata nel suo *Introduzione al diritto costituzionale*, consiste nella affermazione che la netta distinzione fra costituzionalismo descrittivo degli antichi e costituzionalismo prescrittivo dei moderni costituisce una semplificazione che non corrisponde ai periodi storici e alle rispettive riflessioni su costituzione e organizzazione politica e sociale. Dogliani afferma che il discorso teorico sulla *politeia* racchiudeva potenzialmente un progetto di trasformazione della società verso un determinato modello giuridico corrispondente in quel dato momento storico a una serie di ideali da prefigurare e raggiungere.

La posizione di Gustavo Zagrebelsky riconduce il costituzionalismo antico al governo delle norme nelle sue molteplici declinazioni del *nomos basileus*<sup>11</sup>, *nomos despotes*, *nomos tyrannos*. Il costituzionalismo antico pare, pertanto, affidare primariamente ai *nomoi* la tensione e la ricerca dell'equilibrio fra ordine, gerarchia e giustizia.

È indubitabile, infine, che diverse idee del classicismo greco e romano siano transitate nel costituzionalismo moderno<sup>12</sup>. Occorre, infatti, specificare che mentre Aristotele e

<sup>7</sup> Cfr. L. ALEXANDER, G. POSTEMA (a cura di), *Constitutionalism. philosophical foundations*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 1998; P. BISCARETTI DI RUFFIA, voce *Costituzionalismo*, in Enc. Dir., XI, Milano, Giuffrè, 1962; N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano, Edizioni Comunità, 1972; Id., *La teoria delle forme di governo nella storia del pensiero politico*, Torino, Giappichelli, 1976; S. CHOUDRY (a cura di), *The migration of constitutional ideas*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006; P. COSTA, *Democrazia politica e stato costituzionale*, Napoli, Editoriale scientifica, 2006; G. DE VERGOTTINI, *Le transizioni costituzionali. Sviluppi e crisi del costituzionalismo alla fine del XX secolo*, Bologna, Il mulino, 1998; A.V. DICEY, *Introduzione allo studio del diritto costituzionale (1915)*, Bologna, Il mulino, 2003; A. DI GIOVINE, *Le tecniche del costituzionalismo del Novecento per limitare la tirannide della maggioranza*, in G.M. BRAVO (a cura di), *La democrazia tra libertà e tirannide della maggioranza*, Firenze, Olschki ed., 2004; P. RIDOLA, *Il costituzionalismo: itinerari storici e percorsi concettuali*, in AA.VV., *Studi in onore di G. Ferrara*, III, Torino, Giappichelli, 2004; G. VOLPE, *Il costituzionalismo del Novecento*, Bari-Roma, Laterza, 2000; G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia*, Torino, Einaudi, 1992.

<sup>8</sup> Cfr. C.H. MCILWAIN, *Constitutionalism: ancient and modern*, New York, Cornell University Press, 1947, trad. it. N. MATTEUCCI (a cura di), *Costituzionalismo antico e moderno*, Bologna, Il mulino, 1990.

<sup>9</sup> Cfr. A. LONGO, *Tempo, interpretazione, Costituzione*, vol. I, Napoli, Editoriale scientifica, 2016, 336.

<sup>10</sup> A questo proposito, Paolo Ridola parla di "preistoria del costituzionalismo". Cfr. P. RIDOLA, *Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo*, in R. NANIA, P. RIDOLA (a cura di), *I diritti costituzionali*, Torino, Giappichelli, 2006, 23 ss. dove si legge che «non può essere sottaciuto il fondamentale contributo della tradizione greco-romana e di quella cristiana nella fondazione dei problemi basilari e delle categorie concettuali che hanno ispirato le elaborazioni teoriche del moderno costituzionalismo».

<sup>11</sup> G. ZAGREBELSKY, *La legge e la sua giustizia*, Bologna, Il mulino, 2008.

<sup>12</sup> Si pensi alla *miktè* e alla *metabolè politeion* analizzate in maniera approfondita nei due trattati aristotelici sulla Politica e sulla Costituzione degli Ateniesi. L'idea di costituzione mista venne poi ripresa in epoca romana, da Polibio, nel VI libro delle sue Storie. Cfr. P. RIDOLA, *Preistoria, origini e vicende del costituzionalismo*, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, cit., 3 ss.

Polibio sono stati ampiamente utilizzati e frequentati dagli studi sviluppati nell'ambito delle scienze sociali<sup>13</sup>, Platone è un autore che non ha goduto di amplissima attenzione nella letteratura connessa alle scienze politiche e alla scienza costituzionalistica<sup>14</sup>.

Un grande tema, forse “il tema” del costituzionalismo contemporaneo, è costituito dal controllo del potere<sup>15</sup>. In questo senso è interessante notare come quasi tutte le opere di Platone rivelano l'interesse del filosofo per la vita e gli affari pubblici e politici<sup>16</sup>.

Le fondamentali domande che emergono nell'opera di Platone sono “chi deve comandare” e “chi controlla i controllori” ossia quali sono le modalità di organizzazione del potere tali da impedire che tale potere degeneri e svii il corretto funzionamento delle istituzioni politiche.

Rispetto alla prima domanda Platone suggerisce che siano i filosofi a governare e ci dovremmo soffermare sull'idea di filosofo che Platone stesso ha<sup>17</sup>. Il governo della *polis* è, infatti, affidato ai filosofi perché sono proprio coloro che sono riusciti a compiere il difficile percorso di discesa verso le profondità dell'essere e di risalita verso le altezze della contemplazione del buono/giusto<sup>18</sup>.

Il problema successivo su “chi controlla i controllori” sorge perché la natura umana se non sottoposta a una verifica continua rimane soggetta alle leggi della natura, ossia la degenerazione e la trasformazione.

Platone non sostiene solo che l'anima costituisce la struttura fondamentale dell'uomo mentre il corpo ne è un accessorio che in taluni casi ne ostacola l'evoluzione, ma usa in suo riferimento il termine ‘natura’<sup>19</sup>, conducendo alcuni a coniare il concetto di ‘naturalismo spirituale’ in riferimento all'opera di Platone<sup>20</sup>. A fare da contraltare a questa riflessione vi è anche la speculazione sulla natura, anche spirituale, della società umana e dello Stato<sup>21</sup>. Sia nella Repubblica che nelle Leggi la natura fondamentale dello Stato è quella di basarsi su una convenzione sociale il cui contenuto ha ad oggetto il supporto all'individuo rispetto al perfezionamento delle proprie doti e qualità umane. Ovviamente lo Stato platonico non si fonda sul principio di uguaglianza ma sul principio elitistico di gerarchia fra classi sociali e fra persone fra le quali solo alcune possono beneficiare del supporto dello Stato alla crescita

<sup>13</sup> Cfr. N. MATTEUCCI, *Forme di governo*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Roma, Treccani, 1994; A. MAFFI, *Politeia, politeuma e legislazione nella Politica di Aristotele*, in *Teoria politica*, 2018, n. 8; A. LONGO, *Prime riflessioni su stabilità istituzionale e integrazione sociale*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, 2021, n. 3.

<sup>14</sup> Un tema che avrebbe potuto essere approfondito dalla riflessione scientifica è quello della polemica fra Aristotele e Platone sulla scelta della migliore opzione fra governo dei sapienti e governo delle leggi. La scelta di Platone per il governo dei sapienti viene difesa nel *Politico* (293) e poi contraddetta nelle *Leggi* (715).

<sup>15</sup> Su questo uno delle immagini più interessanti viene proposta da J. ELSTER, *Ulisse e le sirene. Indagini sulla razionalità e l'irrazionalità*, Bologna, Il mulino, 1983; ID., *Ulisse liberato. Razionalità e vincoli*, Bologna, Il mulino, 2004.

<sup>16</sup> K. POPPER, *La società aperta e i suoi nemici (Platone totalitario)*, Roma, Armando editore, 1996, 40.

<sup>17</sup> Dal mito della caverna, “narrato” nella Repubblica, emerge che filosofo è colui che ha avuto il coraggio di risalire fino a dentro il profondo di sé al fine di avere una conoscenza diretta di ciò che è bene e ciò che è giusto. Tale persona poi dopo tale lavoro può essere chiamata alla missione di cercare di aiutare altri a effettuare il percorso da lui già fatto. È ovviamente una idea sapienziale di filosofo che richiama numerose altre figure affini che nell'antichità hanno svolto un lavoro simile (l'eroe, il santo, il mito, etc.).

<sup>18</sup> Cfr. Repubblica, VIII, 543a-c; *Timeo*, 17c-19a.

<sup>19</sup> Cfr. *Leggi*, 892a.

<sup>20</sup> K. POPPER, *La società aperta e i suoi nemici (Platone totalitario)*, cit., 102 ss.

<sup>21</sup> Sul collegamento fra analisi e sviluppo dell'anima umana e costituzione della *polis* in Repubblica, si veda C.M. KORSGAARD, *Self-constitution in the ethics of Plato and Kant*, in *The Journal of ethics*, 1999, n. 3, 3 ss.

e allo sviluppo umano<sup>22</sup>. Il continuo specchiarsi della teoria dello Stato nella teoria dell'individuo e della sua anima ha fatto di Platone il massimo teorico di quella che è stata denominata nozione 'organicista e biologica' di Stato<sup>23</sup>.

La connessione fra buon funzionamento delle istituzioni, giustizia e felicità rappresenta il vero *trait d'union* fra realizzazione umana/sociale e istituzionale. La felicità, infatti, viene conseguita nel pensiero platonico solo mediante la realizzazione della giustizia che altro non è che il rispetto dell'ordine complessivo e delle virtù personali<sup>24</sup>.

La felicità, pertanto, costituisce il derivato e la conseguenza a livello privato e sociale della giusta gestione della *polis* a livello pubblico e politico ed è caratterizzata da armonia e ordine rispetto alle passioni e alle ambizioni umane<sup>25</sup>.

Lo stesso tipo di rispecchiamento e proiezione reciproca può essere rintracciata nella trattazione e della considerazione del rapporto fra anima e città. Nella *katabasi* verso le profondità e la magmaticità dell'essere (la caverna del mito) e nella successiva *anabasi* verso la contemplazione dell'essere<sup>26</sup>, del buono e del giusto, l'uomo, e specificatamente il cercatore-di-verità/filosofo, ha come obiettivo la realizzazione dell'essere, nelle forme delle felicità umana e della giustizia della *polis*<sup>27</sup>.

## 2.1. Il 'mito della caverna' nella Repubblica di Platone

Si tratta di uno dei più suggestivi miti della letteratura filosofica e si trova nel libro centrale della Repubblica, il VII. Il tema centrale del dialogo è costituito dalla natura e struttura della giustizia e dalle sue declinazioni sul piano istituzionale, sociale e personale che costituiscono proiezioni incrociate e molteplici secondo l'idea dell'organicismo istituzionale, cui facevamo riferimento precedentemente. Nella Repubblica Platone con metodo dialogico discute di quale sia la migliore forma di organizzazione politica, di quali soggetti debbano governare, e secondo quali tecniche.

Una prima lettura della Repubblica vi vede un'opera che riflette sulla politica al fine di realizzare la felicità, ma nella quale non sono preponderanti le considerazioni sulle proposte istituzionali quanto le analisi sulle trasformazioni delle forme politiche<sup>28</sup>.

La Repubblica ovviamente non può essere considerata un trattato di ingegneria costituzionale, ma è una riflessione 'verticale' sulle complesse logiche del rapporto universale/particolare, idea/realtà empirica, uno/molti, schiavitù/liberazione, etc.

---

<sup>22</sup> L'isonomia, come uguaglianza davanti alla legge, sebbene sia una posizione difesa nel Gorgia, non compare fra i criteri e i parametri della giustizia. Essa appare invece quale il punto di ottimizzazione dell'idea socratica della virtù che consiste nel portare al massimo sviluppo quanto viene richiesto a ciascun uomo nella sua vita terrena. Cfr. Repubblica, 434a.

<sup>23</sup> K. POPPER, *La società aperta e i suoi nemici (Platone totalitario)*, cit., 102 ss.

<sup>24</sup> Cfr. Repubblica, 419a, 421b, 465c, 519e.

<sup>25</sup> Cfr. Repubblica, X, 613b; Leggi, V, 739d.

<sup>26</sup> Cfr. Repubblica, X, 621c.

<sup>27</sup> Sul rapporto fra felicità e giustizia, *ex multis*, cfr. Repubblica, 580c.

<sup>28</sup> Cfr. C. GALLI, *Platone. La necessità della politica*, Bologna, Il mulino, 2021, 21 ss.

Ciò che sorprende è la permanente attualità delle riflessioni contenute nell'opera e la radicalità del suo pensiero rispetto a una notevole quantità di problematiche esistenti nel contesto politico e giuridico odierno.

Proprio per questo l'opera non costituisce una riflessione chiusa su se stessa ma continua a interrogare l'osservatore contemporaneo attraverso problematizzazioni interessanti del percorso logico del libro nei suoi miti (il 'mito fenicio', il 'mito della caverna', il 'mito di Er').

Nonostante quanto affermato, occorre ricordare che il contesto politico è quello della crisi della *polis* e del ricorso al tiranno illuminato che riesca a sovvertire le inevitabili sorti di degenerazione cui è sottoposta la *polis*.

In tutta l'opera viene ricordato come vi sia una dinamica di 'circolarità' fra la cura della persona (libera e appartenente alle classi di governo) e lo sviluppo delle sue potenzialità umane e sociale e garanzia dello sviluppo della *polis*<sup>29</sup>. Quanto più il cittadino svilupperà le sue capacità umane, sociali, politiche, spirituali e, in questo senso, avrà cura di se stesso tanto più la *polis* ne beneficerà sia come collettività che come entità e lo stesso può dirsi in senso inverso perché il singolo non potrà che beneficiare di un ambiente istituzionale e comunitario composto da individui che lavorano allo sviluppo della loro persona. In altre parole, il 'catartico' e il 'politico', come li denomina Foucault *nell'Ermeneutica del soggetto*, sono caratterizzati da un rapporto di finalizzazione reciproca<sup>30</sup>.

Il 'mito della caverna' è, dunque, un mito conosciutissimo e caratterizzato, nel racconto che Socrate ne fa a Glaucone, da molti aspetti di sapienzialità che attingono a una pluralità di culture antiche. L'iconicità del mito viene composta da immagini intense e dinamiche che introducono il lettore davanti a una vera e propria rappresentazione quasi 'mistica' della evoluzione umana. La simbologia è molto forte e richiama densi stilemi della cultura occidentale e non. Si pensi alla simbologia della caverna, quindi di una roccia scavata in profondità e concava al suo interno che in numerose opere simboleggia la profondità, l'oscurità e la magmaticità dell'inconscio culturale, psicologico e spirituale, ossia una zona che non ha coscienza di sé e tende a ripetere una dinamica di automaticità dei comportamenti e delle prassi. Si pensi poi alla simbologia della luce che illumina l'oscurità della caverna ma che in caso di mediazioni e ostacoli sul suo percorso non rappresenta e non riproduce in maniera corretta la realtà. Si pensi alla simbologia del fuoco come spinta di conoscenza che però può incontrare punti di caduta dove non sia collocato e finalizzato all'apertura e alla trasformazione vera<sup>31</sup>.

Il mito sembra suggerire che solo l'osservazione diretta che mira alla fonte della luce, priva di mediazioni e filtri, consente l'osservazione della verità, mentre una osservazione

<sup>29</sup> Cfr. su questa "circolarità", cfr. M. FOUCAULT, *L'ermeneutica del soggetto. Corso al Collège de France (1981-1982)*, Milano, Feltrinelli, 2016, 152 ss.

<sup>30</sup> Cfr. M. FOUCAULT, *L'ermeneutica del soggetto. Corso al Collège de France (1981-1982)*, cit., 152 ss., dove l'autore cita passi dell'Alcibiade e del Simposio, oltre che di Repubblica.

<sup>31</sup> Cfr. F. FERRARI (a cura di), *I miti di Platone*, Milano, RCS, 2006; R. RIO, *Antichi simboli in nuove forme e significati riscoperti*, Nordhausen, Casa Editrice Bautz, 2015.

mediata e filtrata non fa altro che alimentare una falsa coscienza e non consente la contemplazione del buono e del giusto.

Il significato del mito inevitabilmente è ricco e plurimo ma vogliamo evidenziare qui il significato che tende a indicare che la verità, il buono e il giusto, non possono essere ricercati e raggiunti se non a patto di includere uno sforzo necessario a superare gli ostacoli che si pongono sulla loro via. La liberazione, come ‘guarigione dai ceppi’, implica uno sforzo che richiede una tensione e uno sguardo dalle tenebre alla luce, in particolare una *metanoia* dell’anima che diviene capace di contemplare direttamente il sole, come simbolo del bene e del giusto. Tale sforzo, che è alla base della ricerca personale di ciascuno, richiede ed è finalizzato a un cambiamento totale di vita che consente, una volta raggiunto, di aprire alla comunicazione e alla diffusione agli altri.

In questo contesto è indubbio che il mito della caverna, al cuore della riflessione platonica nella Repubblica, eserciti una forte suggestione nella direzione della garanzia dello sviluppo della persona e della sua emancipazione sociale e personale. La temperie e il substrato culturale sono ovviamente differenti e il lavoro di liberazione dai condizionamenti esterni e interni all’uomo costituisce un tutt’uno con le finalità e il contenuto dei compiti che la Costituzione/Politeia affida ai filosofi e ai sapienti che sono ritenuti in grado, proprio per quel lavoro di liberazione e avvicinamento all’idea di bene che hanno già compiuto, di guidare gli altri uomini verso quella che è ritenuta essere la missione umana.

È indubbio che per la contemporaneità, immersa in una temperie culturale differente e per certi versi opposta, la ricerca dei beni ritenuti meritevoli di tutela (sviluppo personale, giustizia, istruzione, salute, lavoro, etc.) sia affidata alle istituzioni direttamente o a soggetti che operano nella società civile e che richiedono allo Stato di porre in essere le condizioni giuridiche, sociali e materiali affinché tale ricerca abbia un senso e uno scopo definito.

### 3. I ‘paradigmi’ costituzionali contemporanei

Prendendo le mosse dalle iconiche espressioni ‘sviluppo della persona’ e ‘svolgimento della personalità’, contenute negli articoli 2 e 3 della Costituzione, intendiamo svolgere una analisi finalizzata a approfondire la comprensione di questi ‘paradigmi’ costituzionali, le cui ascendenze paiono richiamare un passato antico e classico, per capire le modalità secondo le quali vivono nel nostro ordinamento costituzionale e se costituiscono apposite ‘mitologie costituzionali’ che trovano una interpretazione/collocazione tali da renderle necessarie e strutturali rispetto all’attuazione costituzionale dei principi e alla garanzia dei diritti fondamentali.

Procederemo, quindi, nel prosieguo della trattazione, a analizzare alcuni passaggi fondamentali che, sul tema che ci occupa, sono stati sviluppati nei dibattiti dell’Assemblea costituente e nelle argomentazioni della Corte costituzionale.

### 3.1 I lavori in Assemblea Costituente sugli articoli 2 e 3 della Costituzione

Nel contesto del profondissimo dibattito sviluppatosi, a partire dal 9 settembre 1946, nell'ambito della prima Sottocommissione sul progetto di Costituzione, in special modo, su quelli che diventeranno gli artt. 2 e 3 della Costituzione e, in particolare, sui temi chiave dello 'sviluppo della persona' e dello 'svolgimento della sua personalità', la riflessione viene approfondita dai Costituenti sui temi dell'originarietà dei diritti individuali rispetto allo Stato e alle istituzioni, del rapporto fra diritti della persona e diritti delle comunità e sulla tematica dello 'sviluppo della persona'.

Non è senza significato, in questo senso, che l'Assemblea costituente sia stata descritta come espressione "di un cultura politica evoluta, ma sostanzialmente elitaria"<sup>32</sup>.

È indubbio che al carattere di progetto rivoluzionario sotto molteplici aspetti, fra cui molto qualificante l'introduzione del principio personalistico che permea la Costituzione, contribuì in maniera fondamentale Giorgio La Pira<sup>33</sup>.

I contributi di La Pira furono forniti per la maggior parte in sede di Commissione dei Settantacinque delle cui riunioni sono conservati i resoconti sommari ma rispetto alle quali mancano i resoconti stenografici<sup>34</sup>. A fronte di una ricchezza di rinvii, da lui operata, è di ardua definizione la ricostruzione delle fonti e delle precise matrici teorico-culturali degli interventi di La Pira<sup>35</sup>.

Sul piano filosofico i principali riferimenti teorici rimangono quello tomista e quello di Maritain; sul piano della cultura giuridica La Pira pare essersi ispirato all'istituzionalismo di origine francese (Hauriou, Gurvitch, Duguit) e italiano (Santi Romani) menzionando durante i lavori della Costituente il progetto di Mounier<sup>36</sup>.

La Pira fa riferimento al pluralismo giuridico che include i diritti individuali e i diritti delle comunità che consentono di avere una "vera integrale visione" dei diritti individuali<sup>37</sup>. Considerata la traumatica esperienza fascista che si è basata sulla "teoria dei diritti riflessi", ossia i diritti che esistono solo in virtù di una dichiarazione costitutiva proveniente dall'autorità statale, La Pira nella sua relazione afferma come sia importante rimarcare nella parte iniziale della progettanda Costituzione «la natura spirituale della persona umana, nella quale si legittimano i suoi diritti naturali imprescrittibili»<sup>38</sup>.

<sup>32</sup> Cfr. E. CHELLI, *Il problema storico della Costituente*, in G. WOLF, *Italia 1943-1950: la ricostruzione*, Bari, Laterza, 1975, 207.

<sup>33</sup> Cfr. A. BARBERA, *Commento all'art. 2*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna, Zanichelli, 1975, 50 ss.

<sup>34</sup> S. GRASSI, *Il contributo di Giorgio La Pira ai lavori dell'Assemblea Costituente*, U. DE SIERVO (a cura di), *Scelte della Costituente e cultura giuridica*, II, Bologna, Il mulino, 1980, 183.

<sup>35</sup> Cfr. L. ELIA, *Maritain e la rinascita della democrazia*, in *Studium*, 1977, 588.

<sup>36</sup> E. MOUNIER, *Déclaration des droits des personnes et des communautés*, in *Esprit*, 1945; adesso in E. MOUNIER, *Le certitudes difficiles*, Paris, Ed. du seuil, 1951. Sul collegamento fra La Pira e i teorici francesi del personalismo, si veda U. DE SIERVO (a cura di), *Introduzione*, cit., 42 ss.

<sup>37</sup> Nella relazione "Sui principi relativi ai rapporti civili" di La Pira nella seduta del 9 settembre 1946 viene anticipato lo schema anche dei successivi interventi. La relazione di La Pira è una delle relazioni più complete fra quelle presentate dai costituenti. La Sottocommissione aveva incaricato due relatori per ciascuno dei temi individuati nello schema di progetto.

<sup>38</sup> Cfr. Relazione di La Pira, Resoconto della seduta del 9 settembre 1946, Commissione per la Costituzione, Prima sottocommissione, 14.

I principi fondamentali, sia di tipo materiale che spirituale, sono enunciati da La Pira che rimarca l'importanza di una dimensione pluralista dei diritti sia per quanto concerne la definizione "organica" del corpo sociale che l'inquadramento dello Stato contemporaneo come Stato sociale e costituzionale.

In questa affermazione della 'struttura spirituale e trascendentale' dell'uomo vi è già *in nuce* il superamento della nozione liberale di libertà: la trascendenza 'attiva' della persona richiede di ampliare la panoplia dei diritti fondamentali includendovi i diritti sociali che sono diretti a realizzare l'uguaglianza sostanziale e con essa il 'pieno sviluppo della persona umana'.

Come anticipato, qualificante il contributo di La Pira è soprattutto il riferimento al personalismo comunitario di Mounier. A questo riferimento è ricollegabile la formulazione del nesso fra libertà e responsabilità che include la sua posizione a tralasciare il termine "libertà" per "autonomia" che nel suo pensiero risulta più adeguato a evidenziare il concetto e il significato di "trascendenza attiva" della persona umana e a evidenziare la primaria finalità della Costituzione rispetto alla tutela della persona e delle formazioni sociali<sup>39</sup>.

Da una parte, La Pira afferma che il concetto di autonomia include un certo contenuto di spiritualità "che si ricollega alla posizione kantiana", dall'altra, l'on. Basso, nella seduta del 2 ottobre 1946, ulteriormente specifica che il fine del "perfezionamento integrale della persona umana" costituisce il nucleo concettuale della norma che è quello di superare la concezione negativa della libertà e di dare un contenuto positivo ad essa.

A fianco di nuove tipologie di libertà, sconosciute alla cultura giuridica liberale, quali le libertà positive e le libertà collettive, viene affermata da Giorgio La Pira una dimensione 'attiva' della 'trascendenza umana' che attribuisce all'interno del progetto di trasformazione sociale un ruolo centrale al 'perfezionamento umano' e allo 'sviluppo della persona'. Rappresentano queste le nuove bussole della Costituzione Repubblicana che contiene una promessa e un impegno di trasformazione che non si limitano agli aspetti istituzionali ma includono, in questo processo di dinamica trasformazione, l'evoluzione delle singole persone mediante il coinvolgimento delle formazioni sociali<sup>40</sup>.

Nell'ambito della discussione sull'art. 3, Aldo Moro nella seduta del 13 marzo 1947 ricorda la portata inscindibile dei primi articoli del progetto di Costituzione che costituiscono l'architettura dell'intero edificio e che connotano il "volto storico" della Repubblica italiana nella dimensione della libertà e della giustizia sociale.

---

<sup>39</sup> Giuseppe Dossetti, a sua volta, nella seduta della Prima Sottocommissione del 10 settembre 1946, afferma l'anteriorità della persona umana sia rispetto allo Stato che ai diritti delle comunità. L'anteriorità della persona umana rispetto alle istituzioni corrisponde alla visione integrale e all'esigenza di garanzia dell'autonomia, da una parte, e dell'integrazione, dall'altra, che è alla base del pluralismo sociale e istituzionale.

Togliatti appoggia la posizione di Marchesi perché tutti capiscono la parola libertà mentre la parola autonomia è più difficile. Inoltre, evidenzia l'esigenza di temperare le libertà individuali con i fini sociali attraverso una formulazione generale che contenga obiettivi accettabili da tutti quali il perfezionamento della persona umana, lo sviluppo del regime democratico, l'incremento della solidarietà sociale.

<sup>40</sup> Nella seduta del 5 marzo 1947, viene ribadito da Mastrojanni che le caratteristiche della personalità e la titolarità dei diritti avviene *ipsa natura* e devono essere riconosciute e garantite in maniera automatica e l'uomo si può perfezionare e integrare in virtù della partecipazione alle formazioni sociali.

All'obiezione sulla mera programmaticità di alcune disposizioni costituzionali avanzata da Piero Calamandrei in riferimento ai diritti sociali risponde, nella Seduta di Adunanza Plenaria della Commissione dei Settantacinque del 25 ottobre 1946, Palmiro Togliatti, facendo riferimento alla necessità di una radicale trasformazione sociale, che afferma la «necessità di arrivare a una profonda trasformazione sociale seguendo un cammino differente. La nostra Costituzione deve dire qualcosa di più, deve avere un carattere programmatico, almeno in alcune sue parti, e particolarmente in quelle parti in cui si afferma la necessità di dare un nuovo contenuto ai diritti dei cittadini, un contenuto, come è stato detto, sociale, con l'affermazione del diritto al lavoro, del diritto al riposo, etc., ed anche con l'affermazione delle garanzie di questi diritti»<sup>41</sup>.

### 3.1.1. Personalismo e donne in Costituente

Occorre adesso sottolineare la connessione sostanziale e strutturale che si è fatta palese in sede di Costituente fra il riconoscimento della parità fra uomo e donna nei vari ambiti di vita sociale, famiglia, lavoro, etc., e l'attuazione di quel principio personalista che costituisce una delle più grandi innovazioni della Costituzione repubblicana.

Cinque fra le ventuno donne elette in Assemblea costituente, Angela Gotelli, Maria Federici, Nilde Iotti, Angela Merlin, Teresa Noce, hanno rappresentato una parte attiva della Commissione dei Settantacinque chiamata a redigere la proposta di Costituzione<sup>42</sup>.

La consapevolezza che le richieste di cui si facevano portavoce le donne Costituenti non costituissero solo una “questione di genere” ma una questione democratica e di progresso di tutta la società italiana è evidenziata nelle parole di Teresa Mattei del 18 marzo 1947 secondo le quali «nessuno sviluppo democratico, nessun progresso sostanziale si produce nella vita di un popolo se esso non sia accompagnato da una piena emancipazione femminile».

L'On. Maria Maddalena Rossi, nella seduta antimeridiana del 21 aprile del 1947, così esplicitava questo aspetto: «Riconoscere alla donna la parità morale e giuridica anche nell'ambito della famiglia, significa contribuire validamente allo sviluppo della persona umana, allo sviluppo della personalità femminile; non accettare il principio della parità morale e giuridica dei coniugi significa porsi in contrasto con un principio che è stato accettato e approvato recentemente da tutta l'Assemblea».

A conclusione dei lavori il Presidente Terracini, il 31 gennaio 1948, ringraziava i deputati riuniti a Montecitorio per il contributo fornito alla stesura della Costituzione e, in particolare, ricordava come le donne costituenti che hanno preso parte per la prima volta ai lavori di una Aula parlamentare «nei momenti più importanti, in cui si trattava di stabilire

<sup>41</sup> Cfr. Assemblea Costituente, Atti, VI, 44-53.

<sup>42</sup> Con il decreto luogotenenziale n. 74 del 10 marzo 1946 le donne vengono ammesse all'elettorato passivo e nelle elezioni del 2 giugno 1946 vennero elette 21 donne in Assemblea costituente, tra le quali 9 della Democrazia cristiana, 9 del Partito comunista, 2 del Partito socialista e 1 dell'Uomo qualunque. Sul tema, cfr. M.T.A. MORELLI, *Le donne della Costituente*, Bari, Laterza, 2007, 5 ss.; M. D'AMICO, *Costituzione e diritti delle donne*, Milano, Raffaello Cortina, 2020, 53 ss.

i punti fondamentali per la nostra vita, esse hanno saputo trovare le parole più acconce ad esprimere, unitariamente, il pensiero di tutte le donne italiane».

Quello che si vuole qui argomentare è che il contributo delle donne costituenti abbia rappresentato la parte più innovativa della Costituzione repubblicana in quanto specifica declinazione del principio ‘personalista’ che promuove una tutela personalizzata di quelle condizioni di fragilità che si estrinsecano in particolari situazioni e condizioni, senza la quale il principio in sé sarebbe rimasto un vuoto e astratto, seppur nobile, ‘paradigma’.

Il rilevante contributo fornito all’elaborazione dell’art. 3 con l’introduzione dell’espressione “senza distinzioni di sesso”, ad opera di Angela Merlin e l’introduzione dell’espressione “di fatto”, nel secondo comma dell’art. 3, ad opera di Teresa Mattei, rappresentano un primo passo verso quella parità giuridica e morale che è alla base del mandato dell’UDI (Unione Donne Italiane) del 26 giugno 1946 ma non si esaurisce e non si identifica in esso. La ‘tenuta’ specifica degli interventi delle donne Costituenti può essere verificata alla luce del principio del ‘personalismo’ che richiede una tutela dei diritti inviolabili che consenta lo sviluppo e l’evoluzione delle persone su basi di parità.

In questo senso, gli interventi delle donne Costituenti possono venire maggiormente apprezzati se valutati proprio in riferimento al riconoscimento dei diritti il cui soddisfacimento, nell’ottica del principio personalista, viene collocato negli specifici ambiti di vita personale e sociale che consentono il ‘pieno sviluppo della persona umana’. Questo perché si può ritenere che sussista una specie di funzionalismo ‘personalista’ che viene perseguito dalle donne Costituenti nei dibattiti delle tre Sottocommissioni chiamate a redigere la bozza di Costituzione.

In materia di famiglia, la proposta di Nilde Iotti sulla condizione di parità giuridica e morale dei coniugi ha rappresentato una assoluta novità<sup>43</sup>, così come la equiparazione delle tutele dei figli illegittimi a quelle previste per i figli legittimi<sup>44</sup>. Si tratta di due norme che garantendo la parità fra coniugi e fra figli consentono di tutelare due diverse condizioni di fragilità sociale e personale che risultano essere correlate scardinando il principio della gerarchia dei ruoli e degli *status*, allora ancora esistente nel tessuto sociale italiano.

Sulla funzione sociale della maternità, Teresa Noce specifica che si tratta di una prospettiva che consente di tutelare non solo la donna ma anche e soprattutto l’infanzia, poiché la maternità assurge a problema sociale e non solo individuale o della famiglia<sup>45</sup>. «Proteggere la madre significa proteggere la società alla sua radice, poiché intorno alla madre si costituisce la famiglia e attraverso la madre si garantisce l’avvenire della società», queste le apodittiche parole dell’On. Merlin nella seduta della Terza Sottocommissione del 13 settembre 1946.

Sulla parità di retribuzione le resistenze maschili sono state importanti e le donne costituenti hanno combattuto perché, alla fine, venisse riconosciuta. Maria Federici esplicita

<sup>43</sup> Cfr. la seduta della prima Sottocommissione del 30 ottobre 1946.

<sup>44</sup> Cfr. le parole di Angelina Merlin che, nei resoconti, afferma: “Affermato il principio della protezione della madre, saranno tutelati anche i figli, compresi gli illegittimi, i quali, per il solo fatto di essere nati, hanno diritto alla vita”, seduta della Terza Sottocommissione del 13 settembre 1946.

<sup>45</sup> Si veda Terza sottocommissione, 26 luglio 1946.

questa questione affermando che «non dalla pratica, ma dalla coscienza comune, è oggi acquisito che il compenso spettante all'uomo lavoratore —intendo dire non il vero e proprio salario, ma anche tutti i benefici e le provvidenze che al salario siano eventualmente connesse —non debba essere superiore al compenso stabilito, per pari lavoro, alla donna lavoratrice»<sup>46</sup>.

Infine, il contributo delle donne su temi non propriamente 'femminili' ha beneficiato di una visione maggiormente sociale e collettiva su alcune problematiche per le quali la visione "maschile proprietaria e individualista" aveva sino ad allora prevalso. Si pensi ai temi del diritto di proprietà (cui aveva contribuito Angela Merlin), della riforma agraria, del sistema scolastico, della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa. Indubbiamente, come per i temi della uguaglianza fra uomo e donna, promossi anche in virtù delle riflessioni portate avanti dall'UDI, anche per questi temi le donne si fanno portavoce di istanze più generali espressioni di partiti che hanno sviluppato riflessioni collettivistiche e non liberalistiche su alcune questioni economiche e sociali.

### 3.1.2. Personalismo e minori nella Costituzione

Un'ulteriore declinazione del personalismo, inteso nella sua dimensione di garanzia del 'pieno sviluppo della persona', è quella che riguarda la tutela costituzionale dei minori.

Il personalismo nella tutela dei minori concerne la speciale protezione che viene garantita ai minori e, in particolare, a quei minori la cui condizione socio-economica può costituire un ostacolo al 'pieno sviluppo della loro persona', alla loro crescita e al loro ingresso nella vita civile e sociale.

Nella Costituente non vi è dubbio che non è emerso chiaramente il problema della soggettività del minore e della sua autodeterminazione ma sicuramente viene in rilievo in maniera chiara il problema della tutela dei minori in quanto figli nati all'interno del matrimonio e all'esterno di esso innescando un vivace dibattito nell'ambito della prima Sottocommissione sui temi della stabilità della famiglia, del/i modello/i di famiglia esistente nella società italiane e delle possibilità di tutela che la nuova Costituzione poteva garantire. Il 13 settembre 1946 la relatrice Angeli Merlin afferma la necessità dell'inserimento in Costituzione di una forma di tutela dei minori e, in particolare, di una tutela mediata e a cascata dei diritti dei figli attraverso la tutela prioritaria e immediata della madre<sup>47</sup>.

<sup>46</sup> Si veda seduta del 10 maggio 1947, nella seduta antimeridiana, in cui l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo terzo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti economici».

Il dibattito sulla "essenziale funzione familiare" si è incentrato sulla necessità di temperare la tradizionale funzione della donna all'interno della famiglia con le nuove previsioni sulla parità di condizioni in ambito lavorativo. L'On. Moro propone quindi la sostituzione di "prevalente" proposto da La Pira con "essenziale" in riferimento alla funzione familiare della donna.

<sup>47</sup> Cfr. resoconto della riunione del 13 settembre 1946, sull'art. 23 del progetto di Costituzione, nel quale Angelina Merlin dichiara: "Affermato il principio della protezione della madre, saranno tutelati anche i figli, compresi gli illegittimi, i quali, per il solo fatto di essere nati, hanno diritto alla vita. Ritiene che, senza arrivare ad una esplicita dichiarazione del genere nella Costituzione, si debba garantire la vita di tutti i bambini, siano essi legittimi che illegittimi".

Ciò nonostante, l'interpretazione delle situazioni soggettive ricollegabili ai minori in associazione ai principi del 'personalismo' e dello 'sviluppo della persona' consente di affermare che in Costituzione sono stati introdotti tutti gli elementi che hanno condotto a quella visione che interpreta e individua, con ricerca di equilibri raffinatissimi fra protezione e autonomia, l'esistenza di uno 'statuto costituzionale' del minore nel nostro ordinamento<sup>48</sup>.

La Costituzione come veicolo progettuale di protezione dei soggetti più fragili viene rappresentata in maniera chiara nelle parole della Costituente Teresa Noce<sup>49</sup>. Anche nel settore della tutela dei minori è indubbio che le donne Costituenti abbiano dato un contributo decisivo nel riconoscere la necessità di una sostanziale discontinuità dello Stato costituzionale dallo Stato liberale e che il ruolo della Costituzione fosse quello di indicare gli obiettivi di eliminazione delle differenze sociali e giuridiche e di valorizzare le specificità. La discussione su quello che diventerà l'art. 31 della Costituzione verte proprio sul fatto che la valorizzazione delle specificità (maternità, infanzia, gioventù, etc.) costituisce un *proprium* costituzionale che consente la realizzazione in concreto di quel personalismo che è alla base della nuova Costituzione e che ne rappresenta uno dei principi più innovativi<sup>50</sup>.

I diritti poi riferiti al minore sono diritti che devono essere interpretati fortemente alla luce della finalità di 'sviluppo della persona umana' perché il minore intrinsecamente e strutturalmente costituisce un 'essere in via di sviluppo' ossia un 'essere nell'atto di diventare se stesso'.

---

<sup>48</sup> G. MATUCCI, *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, Padova, Cedam, 2015; L. CARLASSARE, *Posizione costituzionale dei minori e sovranità popolare*, in M. DE CRISTOFARO, A. BELVEDERE (a cura di), *L'autonomia dei minori fra famiglia e società*, Milano, Giuffrè, 1980; M. BESSONE, *Art. 30-Art. 31*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, Zanichelli-Società editrice del Foro italiano, 1976.

<sup>49</sup> Cfr. resoconto della riunione del 13 settembre 1946: «è giusto non formulare articoli che contengano eccessive specificazioni, ma bisogna anche tener presente la necessità, già esposta dall'onorevole Presidente, di dare precise direttive per la legislazione che dovrà conformarsi alla Carta costituzionale. Non è del parere della onorevole Merlin di dare una troppo ampia libertà al legislatore, in quanto la Carta costituzionale deve segnare un preciso indirizzo democratico e avere un'impronta di progresso.

[...] Per quanto riguarda i bambini, ritiene che la Sottocommissione sarà d'accordo che, legittimi o illegittimi, tutti hanno diritto ad un minimo di protezione e di cure. Vi sono disposizioni speciali per le madri nubili, ma spesso molte di queste madri, poco dopo aver data alla luce il figlio, lo abbandonano e lo Stato non se ne occupa. Con la nuova Costituzione va affermato che lo Stato deve intervenire anche in questo campo, dove attualmente le previdenze sono molto scarse, con un minimo di protezione. Si eviterà così che la prole abbandonata a se stessa vada ad alimentare il vizio e la delinquenza. Tale affermazione di principio non vuol dire, però, la parificazione in tutti i diritti della prole legittima a quella illegittima».

<sup>50</sup> Su questo nella relazione sull'art. 25 di progetto di Costituzione, che diventerà l'art. 31 della Costituzione, della correlatrice Maria Federici nella seduta della terza Sottocommissione del 13 settembre 1947: «Sulla funzione sociale della maternità deve dichiarare che la formulazione proposta è veramente nuova; si domanda quale può essere la funzione sociale della maternità. Vi sarà se mai una funzione sociale della famiglia, ma non della maternità staccata dalla famiglia. [...] Per ciò che concerne i figli, ritiene che si debba tener conto che in questo eccezionale periodo si è venuto moltiplicando il numero delle madri nubili con un carico di 2 o 3 figli, che formano vere e proprie famiglie. Bisogna dare a queste famiglie tutte le garanzie, in modo che i figli rimangano stretti vicino alla madre; a tale scopo aveva proposto un articolo a parte che riguardava un aspetto così delicato della questione, riconoscendo a queste madri la qualifica di capo-famiglia, in quanto esse hanno la responsabilità di mantenere i loro figlioli e dovranno avere tutti i diritti provenienti dalla loro qualifica di lavoratrici, oltre che quella di madri». Aldo Moro nella seduta del 6 novembre 1946 afferma: «A coloro i quali ritengono che la garanzia costituzionale della famiglia debba essere rimandata nel preambolo e non debba impegnare lo Stato con un programma preciso, risponde che lo Stato si presenta, attraverso la Costituzione, sotto la veste di un garante effettivo di diritti e di alcune esigenze sociali essenziali in questo momento nella coscienza collettiva. Ritiene che questo articolo si debba collegare a quelli che riguardano i diritti sociali, e che pertanto sarebbe opportuno trasferirlo in tal sede».

La tutela costituzionale del minore scaturisce, sul piano generale, dagli artt. 30, 31 Cost. e, nel settore lavorativo, dall'art. 37 commi 2 e 3 cost. Il minore viene tutelato, quindi, in non quanto soggetto astratto di diritto ma in quanto figlio (art. 30), lavoratore (art. 37), studente (art. 34), etc. ossia appartenente alle varie comunità di persone cui può contribuire e che possono contribuire al suo sviluppo.

In particolare, nell'art. 30, comma 1, art. 31, comma 2, letti in combinato con gli artt. 2 e 3 Cost., rintracciamo una sorta di “statuto dei diritti costituzionali del minore”, per soddisfare tutte le esigenze di cura della sua persona in aggiunta al semplice mantenimento. Ed è dalla medesima lettura coordinata di queste norme costituzionali che nella giurisprudenza costituzionale si afferma, quale aspetto fondamentale della tutela costituzionale del minore, la garanzia del principio del preminente interesse del minore, inteso come la necessità costituzionale che, nel giudizio di bilanciamento con altri interessi rilevanti, trovi un prevalente fondamento la garanzia degli interessi di questo soggetto debole.

Aldo Moro in Assemblea costituente ha affermato con parole tuttora vivide che *«una costituzione non può esprimere [...] il suo riconoscimento dell'autonomia umana se non attribuendo il diritto all'uomo in fieri di diventare uomo nella pienezza della sua umanità»*<sup>51</sup>. Anche il giudice delle leggi, del resto, ha evidenziato in più circostanze il nesso inscindibile che esiste fra il principio personalista e l'inquadramento dello statuto costituzionale del minore che valorizzi il *munus* educativo dei genitori e i correlativi diritti dei figli. In particolare, in una importante decisione dell'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, le cui motivazioni sono state redatte da Leopoldo Elia, la Corte costituzionale ha chiarito che gli artt. 2 e 30, commi 1 e 2, Cost., *«riconoscendo come fine preminente lo svolgimento della personalità in tutte le sedi proprie, assumono a valore primario la promozione della personalità del soggetto umano in formazione e la sua educazione nel luogo a ciò più idoneo: da ravvisare in primissima istanza nella famiglia di origine, e, soltanto in caso di incapacità di questa, in una famiglia sostitutiva»*<sup>52</sup>.

### **3.2. La giurisprudenza costituzionale in materia di ‘pieno sviluppo della persona’ e ‘svolgimento della sua personalità’**

Riteniamo che uno dei tratti più innovativi e caratterizzanti la Costituzione italiana sia stato l'inserimento del riferimento al ‘pieno sviluppo della persona’ e allo ‘svolgimento della sua personalità’ come parametri di orientamento della azione del legislatore e come criterio teleologico di garanzia dei diritti costituzionalmente previsti.

La giurisprudenza costituzionale in materia declina in concreto il significato di questi importantissimi lemmi costituzionali che connettono la dimensione assiologica della persona all'organizzazione politica e sociale dello Stato.

<sup>51</sup> Cfr. la relazione in Assemblea costituente dell'On. Aldo Moro sui Principi dei rapporti sociali.

<sup>52</sup> Cfr. il paragrafo n. 5 del Considerato in diritto della sentenza 11/1981.

Nella sentenza della Corte costituzionale dell'11 gennaio 2022, n. 54, viene affrontata la questione delle condizioni di accesso al cd. assegno di natalità per i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo. La Corte ricorda che l'assegno di natalità e l'assegno di maternità assolvono a una finalità di tutela del preminente interesse del minore che si affianca alla tutela della madre e che sono collocati in un comune orizzonte di tutela costituzionale<sup>53</sup>.

Entrambe le misure «si prefiggono di concorrere a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.), e, in particolare, rappresentano attuazione dell'art. 31 Cost., che impegna la Repubblica ad agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, e a proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo»<sup>54</sup>.

Nella sentenza del 12 gennaio 2021, n. 9, vi è ad oggetto una questione di costituzionalità che riguarda l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale disciplinata dalla legge regionale abruzzese, n. 34 del 2019, di cui viene dichiarata l'illegittimità costituzionale. La Corte afferma che l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è finalizzata a soddisfare un bisogno della «persona in quanto tale che, per sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza».

La Corte ribadisce che è il «pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.) la bussola che deve orientare l'azione del legislatore, sia statale sia regionale, specie quando è chiamato a erogare prestazioni e servizi connessi ai bisogni vitali dell'individuo, come quello abitativo. Ogni tentativo di far prevalere sulle condizioni soggettive e oggettive del richiedente valutazioni diverse, quali in particolare quelle dirette a valorizzare la stabile permanenza nel territorio, sia nazionale sia comunale, deve essere quindi oggetto di uno stretto scrutinio di costituzionalità che verifichi la congruenza di siffatte previsioni rispetto all'obiettivo di assicurare il diritto all'abitazione ai non abbienti e ai bisognosi»<sup>55</sup>.

Nella sentenza del 15 gennaio 2020, n. 18, viene dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, e 31, secondo comma, Cost. - l'art. 47-quinquies, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Il principio posto a base della pronuncia è quello della tutela del «pieno sviluppo dei soggetti deboli e della tutela della maternità», intesa in senso dinamico e non statico, quale legame di vita fra madre e figlio che non si esaurisce né nella fase del parto né dopo le prime fasi di vita del bambino.

<sup>53</sup> Questa sentenza della Corte costituzionale richiama la sentenza 205/2015, paragrafo n. 4 del Considerato in diritto.

<sup>54</sup> Si veda il paragrafo n. 13.2 del Considerato in diritto della sentenza 54/2022.

<sup>55</sup> Si veda il paragrafo n. 4.2.2 del Considerato in diritto della sentenza 9/2021.

Il ‘pieno sviluppo della persona’ viene ricondotto dalla Corte alla «continuità delle relazioni costitutive della personalità umana; inoltre, il diritto del disabile di ricevere assistenza nell’ambito della sua comunità di vita rappresenta il fulcro delle tutele apprestate dal legislatore e finalizzate a rimuovere gli ostacoli suscettibili di impedire il pieno sviluppo della persona umana»<sup>56</sup>.

Lo ‘sviluppo della persona umana’ viene interpretato all’interno della cura del preminente interesse del minore in condizioni di specifica fragilità clinica e sociale (quali, ad es., l’invalidità e la detenzione della madre)<sup>57</sup>.

Nel caso di minore gravemente invalido “il riferimento all’età non può assumere un rilievo dirimente, in considerazione delle particolari esigenze di tutela psico-fisica il cui soddisfacimento si rivela strumentale nel processo rivolto a favorire lo sviluppo della personalità del soggetto. La salute psico-fisica di questo può essere infatti, e notevolmente, pregiudicata dall’assenza della madre, detenuta in carcere, e dalla mancanza di cure da parte di questa, non essendo indifferente per il disabile grave, a qualsiasi età, che le cure e l’assistenza siano prestate da persone diverse dal genitore”<sup>58</sup>.

Lo ‘sviluppo della persona umana’ emerge, quindi, quale clausola di tutela soprattutto in riferimento a specifiche condizioni e contesti nei quali la persona si trova concretamente situata.

Nella sentenza del 26 settembre 2018, n. 194, la Corte evidenzia il «particolare valore che la Costituzione attribuisce al lavoro (articoli 1, primo comma, 4 e 35 della Costituzione) per realizzare un pieno sviluppo della personalità umana», sottolineando, altresì, come il “diritto al lavoro” (art. 4, primo comma, Cost.) e la tutela del lavoro “in tutte le sue forme e applicazioni” (art. 35, primo comma, Cost.) comportino la «garanzia dell’esercizio nei luoghi di lavoro di altri diritti fondamentali costituzionalmente garantiti».

Nella sentenza del 6 marzo 2019, n. 141, la tutela dei diritti inviolabili, di cui all’art. 2, viene posta in stretta connessione con l’art. 3, secondo comma, ossia al riconoscimento del valore della persona e alla sua funzionalizzazione al ‘pieno sviluppo della persona’. I diritti di libertà, cioè, sono riconosciuti dalla Costituzione in relazione alla tutela e allo sviluppo del valore della persona (cui spetta una “libertà di” e non soltanto una “libertà da”); valore, quest’ultimo, che si riferisce ad un soggetto titolare di diritti e doveri e, come tale, inserito in una fitta trama di relazioni sociali e familiari.

Nella pronuncia viene chiarito che non è possibile ritenere l’attività di prostituzione una attività che realizza un diritto inviolabile, in quanto l’offerta di prestazioni sessuali verso corrispettivo non rappresenta affatto uno strumento di tutela e di sviluppo della persona

---

<sup>56</sup> I precedenti citati nella sentenza sono quelli delle decisioni della Corte costituzionale 83/2019, 232/2018, 2/2016 e. 203/2013.

<sup>57</sup> Cfr. sentenza 76/2017 e, analogamente, sentenza 239/2014.

<sup>58</sup> Si veda il paragrafo n. 4 del Considerato in diritto della sentenza 18/2020. La Corte, infatti, in linea con una giurisprudenza ricca e costante, ha affermato che «una tutela piena dei soggetti deboli» richiede anche «la continuità delle relazioni costitutive della personalità umana» (sentenza 203/2013), e ha altresì ulteriormente ribadito che il diritto del disabile di «ricevere assistenza nell’ambito della sua comunità di vita» rappresenta «il fulcro delle tutele apprestate dal legislatore e finalizzate a rimuovere gli ostacoli suscettibili di impedire il pieno sviluppo della persona umana» (sentenza 232/2018).

umana, ma costituisce una particolare forma di attività economica, essendo la sessualità dell'individuo, in questo caso, nient'altro che un mezzo per conseguire un profitto.

L'interpretazione della dignità umana viene collegata a una dimensione oggettiva e non soggettiva la cui tutela è direttamente funzionalizzata al 'pieno sviluppo della persona umana' secondo la lettera dell'art. 3, comma 2, della Costituzione.

La Corte connette la lettura delle due disposizioni costituzionali individuando nello 'sviluppo della persona umana' una clausola teleologica di interpretazione e garanzia dei diritti e delle azioni statali dirette a rimuovere gli ostacoli che impediscono una uguaglianza sostanziale dei cittadini.

Nella sentenza del 7 novembre 2018, n. 232, viene, infine, riaffermato il diritto del disabile di "ricevere assistenza nell'ambito della sua comunità di vita"<sup>59</sup>, che, inscindibilmente connesso con il diritto alla salute e a una integrazione effettiva, rappresenta il fulcro delle tutele apprestate dal legislatore e finalizzate a rimuovere gli ostacoli suscettibili di impedire il pieno sviluppo della persona umana.

A sua volta, il lemma 'svolgimento della personalità', contenuto nell'art. 2 della Costituzione, è stato utilizzato come sinonimo dell'espressione 'sviluppo della persona', di cui all'art. 3, comma 2, della Costituzione.

Proprio nell'ambito dell'art. 2 e, nella prospettiva del principio personalistico ivi enucleato, viene affermato che la funzione delle formazioni sociali, fra le quali spicca eminentemente la famiglia, è quella di promuovere lo svolgimento della personalità degli esseri umani<sup>60</sup>.

In questo senso, le relazioni familiari costituiscono l'ambito privilegiato di 'svolgimento della personalità' e devono, quindi, essere primariamente rispettose dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale<sup>61</sup>.

#### 4. Considerazioni conclusive

Nel tentativo di riprendere le fila del discorso è indubbio che si possa affermare che un posto di rilievo nel costituzionalismo italiano lo abbia il principio personalista che non consiste solo nella affermazione della necessità della protezione dei diritti fondamentali della persona in un ordinamento costituzionale ma costituisce un principio che stabilisce,

<sup>59</sup> Cfr. anche la sentenza 213/2016, punto 3.4. del Considerato in diritto.

<sup>60</sup> Nella sentenza 494/2002, in materia di *status filiationis* dei figli incestuosi, la Corte ripete che il riconoscimento della propria condizione rappresenta un elemento costitutivo dell'identità personale protetta, oltre che dagli art. 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo, dall'art. 2 della Costituzione.

<sup>61</sup> Nella decisione 341/1991, in materia di astensione dal lavoro nei primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino nella famiglia del padre affidatario in alternativa alla madre lavoratrice, «lo svolgimento della personalità della donna lavoratrice nella dimensione del lavoro» viene comparata con «la considerazione che viene attribuita al lavoro dell'uomo» e, quindi, viene valutata in riferimento alle norme che stabiliscono il principio di uguaglianza fra coniugi, art. 29, secondo comma della Costituzione, la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro, art. 37, il principio di uguaglianza formale e sostanziale, art. 3 comma 1 e 2. Sul tema dell'interpretazione del lemma 'svolgimento della personalità' in relazione ai diritti del singolo e ai diritti delle formazioni sociali in cui il singolo viene collocato si veda anche la sentenza della Corte costituzionale 161/1985, in materia di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, e la sentenza 11/1981, in materia di adozione.

eminentemente, il ruolo e la posizione reciproca fra persona, comunità e istituzioni. La funzione teleologica del principio fa sì che non solo le comunità e le strutture sociali debbano essere pensate in funzione della/e persona/e, ma anche che le stesse istituzioni debbono essere costruite in funzione della tutela delle persone.

D'altra parte, come affermato autorevolmente, la direzione fondamentale della persona è caratterizzata da un moto verso l'Altro: «la persona esiste solo verso l'altro. [...] La prima esperienza della persona è l'esperienza della seconda persona. Il Tu e quindi il Noi, precedono l'Io o per lo meno l'accompagnano»<sup>62</sup>.

Come noto, la nozione di persona è stata sviluppata grazie al dibattito teologico e metafisico avvenuto in ambito cristiano nei primi secoli, e precisamente nel tentativo di spiegare la coesistenza e la struttura della natura umana e divina in Gesù e la natura una e trina di Dio. Come il pensiero di Platone si sia insinuato nello sviluppo della riflessione e del pensiero sul 'personalismo' costituisce sicuramente una pista di ricerca che potrebbe meritare di essere ulteriormente coltivata. Non dobbiamo ignorare l'influsso del neoplatonismo sulla filosofia e la riflessione dei pensatori cristiani e non dobbiamo ignorare il ruolo svolto dall'opera platonica per alcuni di questi, quali Paul Ricoeur e Emmanuel Mounier attraverso i riferimenti all'opera di Agostino e Schopenhauer.

In questo scritto abbiamo tentato di ricostruire le possibili connessioni, sovrapposizioni e interferenze fra costituzionalismo antico e moderno e abbiamo cercato di individuare alcune possibili 'mitologie costituzionali' contemporanee. Si tratta di espressioni che sono state caricate di un denso significato in Assemblea costituente e che sono state declinate secondo specifiche modalità dalla giurisprudenza costituzionale. Le riteniamo 'mitologie costituzionali' poiché il loro significato sopravanza di molto il semplice ambito giuridico e costituzionale e affondano le loro radici in un orizzonte sapienziale più che semplicemente culturale. D'altra parte, già quando Giorgio La Pira in Assemblea Costituente parlava di "trascendenza attiva" e di "natura spirituale della persona umana" la riflessione pareva superare gli angusti confini giuridici per sconfinare nella dimensione spirituale e trascendente della persona. Che i Costituenti, o meglio alcuni fra essi, volgessero lo sguardo verso un 'altrove' culturale e sapienziale è abbastanza evidente dalla lettura dei resoconti delle riunioni della Commissione dei Settantacinque. Questo 'altrove' culturale e sapienziale era, d'altra parte, necessario e consustanziale alla progettanda Costituzione che si proponeva l'ambizioso progetto di trasformazione della società italiana. Si può affermare che i paradigmi culturali e storici di riferimento sono stati resi disponibili dai principali movimenti culturali e politici quanto mai vivi al momento della progettazione della nuova Costituzione e dobbiamo riconoscere che la cifra platonica della connessione assiologica fra il perfezionamento della persona e la realizzazione della giustizia nella *polis* rappresenta una suggestione quanto meno interessante che si presta, assai agilmente, alla possibilità di una traduzione in una semantica giuridica e costituzionale contemporanea.

In questa opera di traduzione giuridica, ovviamente, dobbiamo chiederci qual è il soggetto che, nel contesto contemporaneo, può impersonare la figura del filosofo

<sup>62</sup> Cfr. E. MOUNIER, *Le personalisme*, 1949, in *Oeuvres*, Paris, Ed. du seuil, 1962, III; tr. it., 34.

all'interno del ben noto 'mito della caverna' che assolve alla funzione di facilitare la persona in quel processo di liberazione e rimozione degli ostacoli che si frappongono alla visione del buono e del giusto.

Una evocativa risposta sembra emergere dalla lettura delle decisioni della Corte costituzionale che fanno ricorso ai lemmi 'pieno sviluppo della persona' e 'svolgimento della personalità' nella garanzia dei diritti fondamentali, soprattutto nelle condizioni di maggiore vulnerabilità e fragilità.

E' indubitabile che questa interessantissima giurisprudenza sia indirizzata a declinare queste espressioni sulla base delle situazioni specifiche emergenti e che strutturi questi 'paradigmi' come strumenti teleologici di garanzia dei diritti fondamentali sia nel rapporto con il legislatore che nel rapporto con i soggetti che sono chiamati a applicare il diritto (giudici, funzionari statali, etc.). Questa evidenza che emerge nella giurisprudenza costituzionale, d'altra parte, rinvia, secondo una modalità circolare, che possiede una sua peculiarità costituzionale, a alcuni aspetti fondamentali del principio personalistico alla base della Costituzione italiana. Ossia che il principio personalistico evidenzia, ancora una volta, la dimensione relazionale dei diritti e la loro dimensione di concretezza. Una cifra fondamentale della tutela costituzionale della persona e dei diritti viene, infatti, rappresentata dal fatto che la garanzia dei diritti può avvenire solo attraverso la previsione di specifiche declinazioni in concreto della persona che viene considerata primariamente nelle sue relazioni e nei suoi ambiti di vita e di lavoro.

In questo senso, il costituzionalismo contemporaneo si qualifica in virtù della valorizzazione di quell'impegno specifico dell'ordinamento statale che non può limitarsi a garantire il contenuto essenziale dei diritti costituzionali, ma deve adoprarsi perché la tutela costituzionale dei diritti promuova quel 'pieno sviluppo della persona' e quello 'svolgimento della sua personalità' orientati entrambi a realizzare valori e ideali su cui sono chiamate a convergere le migliori forze sociali.